

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI SOGGETTI IDONEI A RICOPRIRE L'INCARICO DI REVISORE UNICO DELL'AGENZIA REGIONALE ABRUZZO LAVORO (ARAL) AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DELLA L.R. 22 AGOSTO 2025, N. 26.

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, L.R. 22 agosto 2025, n. 26 e dell'art. 5, comma 1-bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" s.m.i.
2. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto alla nomina. Con il presente Avviso non si pone in essere nessuna procedura concorsuale o selettiva; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito e, in ogni caso, l'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.
3. L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di riaprire i termini del presente Avviso sulla base di provvedimento motivato adottato dall'Organo competente alla nomina oggetto del presente avviso per ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 2

DURATA

1. Il Revisore legale dell'ARAL, dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 agosto 2025, n. 26 ed è rinnovabile una sola volta.

ARTICOLO 3

FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 13, commi 3, 4 e 5, L.R. 22 agosto 2025, n. 26, il Revisore legale esercita le seguenti funzioni:
 - a) esamina tutti gli atti adottati dall'ARAL ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria della stessa Agenzia;

- b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- c) verifica la regolare tenuta della contabilità ed esamina prima della loro adozione gli atti del bilancio di previsione, le relative variazioni ed assestamenti, il rendiconto generale;
- d) redige una relazione di accompagnamento al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al rendiconto generale, esprimendo eventuali osservazioni;
- e) riferisce tempestivamente al Direttore dell'ARAL sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;
- f) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di produttività e di efficienza di gestione;
- g) può chiedere al Direttore notizie sull'andamento dell'Agenzia e l'accesso ad atti e documenti utili all'esercizio del mandato;
- h) fornisce al Direttore dell'ARAL, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche utili ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo;
- i) è responsabile delle verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e i documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio.

ARTICOLO 4

REQUISITI

1. La nomina del Revisore Unico dell'ARAL è riservata ai revisori legali:
 - a) iscritti da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
 - b) con almeno due esperienze analoghe presso enti pubblici, enti pubblici economici, società pubbliche, o associazioni tra enti pubblici.
2. La nomina a Revisore Unico dell'ARAL, ai sensi dell'art. 5 comma 3, della L.R. 4/2009, è effettuata tenuto conto, altresì, dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato.

ARTICOLO 5

CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009, non può essere nominato Revisore legale colui che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", in particolare la nomina è preclusa a:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato D.P.R. n. 309/1990, concernente la produzione

- o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b)** coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c)** coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, comma 1, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, comma 2, 334, 346-bis c.p.;
 - d)** coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e)** coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f)** coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 2.** Il soggetto che versa in una delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'ARAL, che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
 - 3.** In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" non possono ricoprire la carica di Revisore unico per un periodo di dieci anni i Sindaci e i Presidenti di Provincia che la Corte dei Conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario.
 - 4.** Non può essere nominato Revisore legale colui che è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o che ha riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione.
 - 5.** Non può ricoprire la carica di Revisore legale chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c..
 - 6.** Non possono essere nominati, e se nominati decadono:
 - a)** i consiglieri comunali;
 - b)** i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
 - c)** coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
 - d)** i fornitori dell'ARAL, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza dell'ARAL;
 - e)** coloro che hanno liti pendenti con l'ARAL.

ARTICOLO 6

INCOMPATIBILITÀ

1. Ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 5, L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore Unico dell'ARAL è incompatibile con l'incarico/carica di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
2. Il Revisore Unico che si trova nelle condizioni di incompatibilità indicate nel primo comma del presente articolo, ovvero nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, è tenuto a rimuovere la relativa causa di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'ARAL.

ARTICOLO 7

ADEMPIMENTI A CARICO DEI CANDIDATI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I candidati dipendenti di una Pubblica Amministrazione sono tenuti a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art. 53 D.lgs. n. 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
3. Salve, le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
4. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono, altresì, svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art. 6, comma 10, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Revisore Unico compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAL da disposizioni di legge.

2. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura e con le modalità stabilite nell'atto di organizzazione dell'Ente.

ARTICOLO 9

TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. La candidatura per la nomina a Revisore dell'ARAL deve essere redatta utilizzando e compilando esclusivamente il **modello di Candidatura allegato B)** reperibile, unitamente al presente Avviso, sul BURAT e sulla homepage del sito della Regione Abruzzo, e deve essere presentata, **a pena di inammissibilità**, unitamente al curriculum vitae, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, entro e non oltre il termine perentorio di **giorni 10 (dieci)** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAT, all'ARAL esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: **aral@pec.regione.abruzzo.it**. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: **"Candidatura per la nomina a Revisore Unico dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)"**.
2. Se il termine di cui al comma precedente, coincide con un sabato o con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. La domanda redatta secondo il **"Modello di Candidatura -Allegato B)"** è da intendersi:
 - a) tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - b) completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae.
4. La domanda è inammissibile qualora:
 - a) pervenga oltre il termine previsto dall'Avviso o con modalità difformi da quelle indicate da primo comma del presente articolo;
 - b) non rechi la sottoscrizione e/o non sia corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata al richiedente;
 - c) sia incompleta poiché non corredata del curriculum vitae;
 - d) venga riscontrata la presenza di cause di esclusione di cui all'articolo 5 del presente Avviso;
 - e) venga accertata l'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 13 L.R. 22 agosto 2025, n. 26 e indicati all'articolo 4 del presente Avviso;
 - f) sia decorso, senza riscontro, il termine assegnato dal Servizio nella richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, trasmessa al candidato in applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), Legge 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dall'oggetto della richiesta medesima.
5. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, le domande, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale". Per l'effetto, nella domanda trasmessa a mezzo PEC intestata al richiedente, si ritiene soddisfatto l'elemento della sottoscrizione dell'istanza. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.
6. La domanda e la documentazione allegata verranno registrate all'interno del sistema di protocollo dell'ARAL e della Giunta Regionale d'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine di

cui al primo comma del presente articolo, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, per tali fini, i candidati a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata.

7. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata all'ARAL, che non assume altresì alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni dovute all'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente, alla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo Pec o a eventuali disguidi di invio comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
8. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76, D.P.R. n. 445/2000.
9. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale dell'ARAL e della Giunta Regionale d'Abruzzo.
10. La casella di Posta Elettronica Certificata dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL) non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma è abilitata soltanto alla esclusiva ricezione di messaggi di posta elettronica certificata.
11. L'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (ad esempio, integrazioni, chiarimenti, etc.) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale.
12. Ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (ad esempio, odt, doc, docx, ods, xls, xlsx, png, zip, rar, etc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale.

ARTICOLO 10

ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE

1. L'ARAL svolge l'istruttoria delle sole candidature che hanno superato l'esame di ammissibilità.
2. In sede di istruttoria, l'ARAL verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso.
3. A conclusione dell'istruttoria di cui al presente articolo, l'ARAL rende disponibile l'elenco delle candidature pervenute e dichiarate ammissibili, unitamente ai curricula vitae di ciascun candidato, all'Assessore della Giunta Regionale competente in materia di lavoro.

ARTICOLO 11

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è il Direttore f.f. dell'ARAL, dott. Germano De Sanctis, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dph@regione.abruzzo.it

ARTICOLO 12

PRIVACY

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito, denominato GDPR) e il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza dell'ARAL. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del Revisore legale dell'Ente.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, comma, 1 GDPR e art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse alle attività di competenza dell'ARAL.
4. Ai sensi dell'art. 5 del GDPR il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e può essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2), del GDPR e all'art. 4 D.Lgs. n. 196/2003 e deve avvenire mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, che digitale.
6. Senza necessità di espresso consenso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, GDPR e dell'art. 24 D.Lgs. n. 196/2003, il Titolare può comunicare i dati, per le finalità indicate al secondo comma del presente articolo, agli organismi di controllo e vigilanza, alle Autorità giudiziarie e agli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra sono trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati sono conservati nel rispetto dei termini previsti da leggi e/o regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo sono trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento e di opporsi, in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. da 15 a 2 del GDPR e art. 7 D.Lgs. n. 196/2003.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è l'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL), con sede in Via Passolanciano, n. 75 - 65124 – Pescara (PE), rappresentato ai fini previsti dal GDPR, dal Direttore pro-tempore in qualità di legale rappresentante, PEC: aral@pec.regione.abruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è il Direttore f.f. dell'ARAL, dott. Germano De Sanctis.
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al secondo comma per presente articolo.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei

destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.